

## *Il danno estetico: considerazioni risarcitorie*

A cura di Dott.ssa Antonella Cirafici

Il danno estetico, in una concezione attuale, merita una attenzione particolare ed una collocazione di primo piano nella sfera del danno alla persona in responsabilità civile.

Il concetto di danno alla salute ha influenzato il dibattito sorto in campo dottrinario attorno al danno estetico e ne ha notevolmente condizionato l'applicazione pratica nelle Corti, facendo sì che venissero presi in considerazione solo gli aspetti di ordine biologico e che si definisse il danno estetico come "lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo, che è una componente del danno biologico nel quale la prima è ricompresa".

La Cassazione afferma ancora, ribadendo il collegamento inscindibile fra danno biologico e danno alla salute, che "il danno estetico costituisce un aspetto del danno biologico e pertanto di esso il Giudice deve tener conto nel liquidare il danno alla salute".

La Giurisprudenza definisce il danno estetico come la compromissione dell'integrità fisionomica della persona, come lesione all'integrità fisica, come danno alla salute, considerando i postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona in quanto incidenti in modo negativo nella vita del soggetto, causando alterazioni in senso peggiorativo nella sua capacità psico-fisica, cui si ricollegano conseguenze negative nell'esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa e in sostanza implicano una menomazione alla cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti nei rapporti sociali ed economici.

Si ha danno estetico quando le lesioni all'integrità fisica provochino alterazioni peggiorative del viso e anche del corpo permanenti o esenti da immediata guarigione o percepibili da terzi; indica la modificazione peggiorativa dell'aspetto esteriore della persona suscettibile di valutazione medico-legale, ovvero l'alterazione fisionomica e/o fisiognomica dei tratti somato – espressivi dell'individuo a potenziale valenza patrimoniale quando il danneggiato ha un pregiudizio economico, per cui egli non trae più lucro dall'esibizione della propria immagine nelle pubbliche relazioni ed extrapatrimoniale o morale, quando il danno subito crea disagio e sofferenza psicologica con compromissione della vita di relazione. L'alterazione fisionomica è un concetto statico, riferibile alla semplice presenza sulla cute di un'imperfezione più o meno evidente che può compromettere i tratti somatici dell'individuo affetto. L'alterazione fisiognomica è un concetto dinamico – relazionale del danno estetico in quanto la lesione interessa i tratti somatici alterandone la loro funzione estetica, con compromissione della vita relazionale.

È preminente riconoscere nell'uomo una duplice componente esistenziale composta da bisogni fisici e pulsioni dello spirito, assicurando l'integrità della persona in tutti gli aspetti della sua personalità e tutelarne la salute sia fisica che psichica<sup>1</sup>.

Il danno risarcibile sarà perciò qualsiasi evento lesivo che menomi l'individuo non solo nelle funzioni corporali, ma che reprima le proprie pulsioni interiori, modificando in senso peggiorativo la sua esistenza. La personalità di ogni individuo può sviluppare e progredire solo se nel soggetto vi sia coincidenza fra l'immagine che ha di sé e quella che viene percepita dal contesto nel quale si trova a vivere; la presenza di qualsiasi menomazione fisica subita dal soggetto comporta un pregiudizio psichico.

La lesione estetica quindi andrà ad incidere proprio sulla possibilità di affermazione dell'individuo nella vita sociale, compromettendo la sfera di realizzazione del soggetto lesa.

Proprio questa complessità della dimensione umana è analizzata dall'operatore del diritto al fine di garantire alla vittima una tutela quanto più possibile ampia perché comprensiva dell'aspetto patrimoniale della vita umana e di quello più propriamente esistenziale<sup>2</sup>.

Può peraltro verificarsi un duplice pregiudizio nonché un peggioramento di carattere esistenziale ed anche una negativa incidenza sulla capacità concorrenziale nell'individuo nei rapporti sociali ed economici, con limitazione di possibilità di espansione e di affermazione sia in campo professionale, che in quello extralavorativo.

Va considerato come la moderna società offra quotidianamente un modello di bellezza che pretende la perfezione dell'individuo; l'apprezzamento sociale sono sempre più condizionati dalla funzione estetica quale veicolo di comunicazione e di affermazione della propria personalità.

Sussistono pertanto difficoltà oggettive di definire modelli risarcitori che possano oltrepassare la soglia del danno biologico e patrimoniale per arrivare a tutelare e risarcire tutte quelle situazioni in cui la vittima patisce un peggioramento significativo nella qualità della sua vita.

In ambito penalistico il danno estetico, sotto il profilo di una definizione medico-legale, è previsto in quelle aggravanti dell'art. 583 c.p. e viene considerato una deformazione, ovvero *sfregio permanente del viso*.

In sede civilistica il concetto di danno estetico non è localizzato ai soli tratti del volto ma comprende l'intero soma; la menomazione dell'efficienza estetica comporta in ogni caso un danno biologico<sup>3</sup>. È evidente che nel giudicare il danno estetico bisogna tener conto di vari fattori, quali

---

<sup>1</sup>Tali aspirazioni erano peraltro già presenti nel preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946, che recita come "la salute è uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non consiste solo in un'assenza di malattia o infermità".

<sup>2</sup>Le note sentenze della Suprema Corte di Cassazione nel novembre 2008 hanno affermato la necessità di provvedere ad un risarcimento integrale di tutte le componenti del danno non patrimoniale e di tutti i pregiudizi ad esso connessi; inoltre hanno sottolineato l'importanza al "valore uomo" e la necessità di provvedere alla integrale riparazione dei pregiudizi.

<sup>3</sup>Il pregiudizio estetico viene considerato a tutti gli effetti una voce di danno biologico, come ha confermato la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 15674 del 15 luglio del 2011.

l'età, la condizione sociale e culturale, lo stato anteriore e che ogni giudizio in questo settore deve essere individualizzato; la soglia di indennizzabilità di tale danno deve essere attentamente valutata in ogni singolo caso in relazione sia alle caratteristiche somatiche che alle particolarità psicologiche e sociali.

Tra le varie forme di “danno biologico” inteso quale danno alla salute ovvero all'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé in quanto incidente sul “valore uomo”, il danno estetico rappresenta certamente la forma più complessa e meno codificabile secondo rigidi schemi e parametri valutativi per l'estrema variabilità soggettiva delle alterazioni fisionomiche correlate non solo alla semplice conservazione dei semplici tratti somatici, ma anche al mantenimento dell'armonia e della personalità del soggetto.

### **Bibliografia**

Rocchi P., Vergari B., *Il danno estetico: valutazioni medico-legale. Danno cicatriziale e nuova proposta valutativa medico-legale*. Giuffrè Editore, 2012 Milano.